

# **COMUNE DI NOVI VELIA**

## **Disciplina del registro comunale delle Associazioni**

## INDICE

**ART. 1 LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE**

**ART. 2 LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE**

**Art. 3 Le associazioni non riconosciute**

**Art. 4 Registro Comunale delle Associazioni**

**Art. 5 Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale**

**Art. 6 Procedure per l'iscrizione**

**Art. 7 Effetti dell'iscrizione**

**Art. 8 Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali**

**Art. 9 Procedure per la revisione e la cancellazione**

**Art. 10 Modalità di tenuta del registro**

**Art. 11 Pubblicità del Registro**

**Art. 12 Norme finali e transitorie**

## ART. 1 - LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

Tutte le associazioni, qualunque sia la forma associativa che le caratterizza, rientrano tra le **associazioni riconosciute** o tra quelle **non riconosciute**. La differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.

## ART. 2 - Le associazioni riconosciute

- a) Sono **riconosciute** le associazioni che hanno ottenuto il **riconoscimento della personalità giuridica** da parte dello Stato;
- b) La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un'**autonomia patrimoniale perfetta**, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell'ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell'ente.
- c) Le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall'associazione ricadono solo sull'associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
- d) Le associazioni riconosciute possono usufruire di **particolari benefici** previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici.
- e) Hanno la possibilità di ricevere **eredità e donazioni** o di **comprare immobili**.
- f) Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un **capitale** che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall'associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell'associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
- g) La **costituzione** dell'associazione riconosciuta deve avvenire secondo una **procedura formale**:
  - 1) l'Atto costitutivo deve essere un **atto pubblico**, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale;
  - 2) lo Statuto dell'associazione deve essere registrato presso l'**Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate**;
  - 3) la **domanda** per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l'ente ha sede.
  - 4) La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione.
  - 5) La Prefettura, accertata la presenza delle condizioni previste dalla normativa, l'esistenza di uno scopo possibile e lecito, e che il patrimonio sia sufficiente, la inoltrerà per l'approvazione, attraverso il Ministero competente, alla Presidenza della Repubblica.
  - 6) Le associazioni riconosciute hanno inoltre appositi **albi** nazionali, regionali o provinciali e comunali in cui iscriversi.

## Art. 3 - Le associazioni non riconosciute

- a) Le **associazioni non riconosciute** sono **prive di personalità giuridica**, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso, non c'è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell'ente.
- b) Il contratto di associazione è valido anche redatto come scrittura privata.
- c) La redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto viene registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere il codice fiscale dell'associazione.
- d) Il codice fiscale dell'associazione è necessario per operare e avere relazioni con gli Enti pubblici.
- e) L'associazione deve essere iscritta negli appositi albi presso gli enti locali.
- f) L'Atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione deve contenere:

- 1) scopo dell'associazione,
  - 2) condizioni di ammissione degli associati,
  - 3) regole, ordinamento interno e amministrazione,
  - 4) denominazione, sede, patrimonio.
- g) Le associazioni non riconosciute possono usufruire di benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici

#### **Art. 4 - Registro Comunale delle Associazioni**

- 1) Il Comune di Novi Velia considera ai fini dell'inserimento nell'Albo Comunale delle Associazioni, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- 2) Non sono considerate associazioni i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
- 3) Non costituiscono altresì associazioni i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

#### **Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale**

- 1) Hanno diritto ad iscriversi nel registro comunale le associazioni, costituite con atto scritto, che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio comunale.
- 2) Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) la denominazione;
  - b) l'oggetto sociale;
  - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
  - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello statuto;
  - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
  - g) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
  - h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico - finanziario annuale, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
  - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

#### **Art. 6 Procedure per l'iscrizione**

- 1) Ai fini dell'iscrizione nel registro comunale il legale rappresentante dell'associazione presenta all'Ufficio Amministrativo del comune apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo;

- b) copia autentica dello statuto dell'associazione;
  - c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
  - d) relazione dettagliata sull'attività svolta, dei fini di promozione sociale e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito comunale;
  - e) copia dell'ultimo rendiconto economico- finanziario approvato;
  - f) copia del codice fiscale;
- 2) Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal Responsabile dell'Area Amministrativa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza.

#### **Art. 7 Effetti dell'iscrizione**

- 1) L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici economici, strutture e mezzi da parte del comune.
- 2) Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

#### **Art. 8 Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali**

- 1. Le associazioni iscritte nel registro comunale comunicano all'Area Amministrativa comunale le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di dieci giorni dall'evento.
- 2. Le associazioni iscritte nel registro trasmettono, entro il 31 maggio di ogni anno, copia del rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente e la relazione sintetica delle attività svolte.
- 3. La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dal registro.
- 4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di trenta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.
- 5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di associazione di promozione sociale, il dirigente avvia il procedimento di cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

#### **Art. 9 Procedure per la revisione e la cancellazione**

- 1. Gli uffici comunali provvedono alla revisione periodica delle associazioni iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
- 2. Sono cancellate dal registro, con provvedimento espresso del dirigente dell'Area Amministrativa, le associazioni che:
  - a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante;
  - b) perdono i requisiti per l'iscrizione;
  - c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione di cui all'articolo comma 1;
  - d) non ottemperano agli adempimenti annuali.
- 3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

#### **Art. 10 Modalità di tenuta del registro**

- 1. Il registro comunale è articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti a diversi ambiti di intervento:

- a) Sezione A) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito sociale;
  - b) Sezione B) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito culturale;
  - c) Sezione C) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente nell'ambito di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
  - d) Sezione D) nella quale sono iscritte le associazioni che operano nell'ambito sportivo ricreativo o turistico;
  - e) Sezione E) nella quale sono iscritte le associazioni che operano in ambiti diversi da quelli indicati nelle sezioni che vanno dalla lettera A) alla lettera D).
2. L'articolazione in sezioni ha esclusivamente finalità anagrafiche e non limita gli effetti prodotti dall'iscrizione al registro.
  3. Il registro, nel suo formato cartaceo, è numerato e vidimato dal dirigente responsabile. In esso sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione. All'atto dell'iscrizione alle associazioni è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

#### **Art. 11 Pubblicità del Registro**

1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.
2. l'elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali è pubblicato permanentemente sul sito web istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 12 Norme finali e transitorie**

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento verranno prese in considerazione tutte le associazioni regolarmente costituite, che ne facciano richiesta, anche se non hanno il requisito di cui all'art. 5, comma 1: *che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio comunale*, e non sono in possesso della documentazione di cui all'art. 6, comma d) ed e):
  - d) *relazione dettagliata sull'attività svolta, dei fini di promozione sociale e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito comunale;*
  - e) *copia dell'ultimo rendiconto economico- finanziario approvato;*